



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Dipartimento per le Politiche Europee*

*Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato*

**POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE**

RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sul progetto di Regolamento della Commissione europea di modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

**ROMA, 7 dicembre 2021**

## PREMESSA

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del Regolamento modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. (GBER)

In risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2021, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane, definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, tenendo conto dei rispettivi contributi.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le Autorità italiane apprezzano l'iniziativa della Commissione europea finalizzata a modificare il regolamento generale di esenzione per categoria per integrare le modifiche apportate ai diversi orientamenti e linee guida in corso di revisione<sup>1</sup>.

La proposta di emendamento va nella direzione di garantire la conformità delle norme agli obiettivi definiti nel Green Deal europeo e le priorità delle strategie industriale e digitale dell'UE.

In particolare, si considera positivamente l'ampliamento delle categorie di aiuti in esenzione nella sezione dedicata agli aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia, così come l'aumento delle relative soglie di notifica, che tengono conto della necessità di sostenere gli investimenti richiesti per realizzare la transizione ecologica mediante l'impiego dei più recenti sviluppi tecnologici.

Le Autorità italiane intendono comunque formulare alcune richieste di seguito riportate sia con riferimento alle disposizioni di carattere generale che relativamente alle disposizioni specifiche delle diverse categorie di aiuto previste.

## CAPO I Disposizioni comuni

### Articolo 1 – Campo di applicazione

**L'articolo 1, comma 2, lettera a),** del Regolamento vigente stabilisce che l'esenzione non si applica, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore, ai regimi con una dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro superiore ai 150 milioni di EUR. L'esenzione può essere applicata per un periodo più lungo solo a seguito dell'esame da parte della Commissione di un piano di valutazione da trasmettere a cura dello Stato membro alla Commissione medesima entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione.

---

<sup>1</sup> In particolare, si fa riferimento agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, alla disciplina in materia di aiuti a favore del clima, dell'energia e dell'ambiente, gli orientamenti sul finanziamento del rischio e il quadro per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Tale previsione è confermata nello schema di regolamento in corso di consultazione e sembra far ritenere che il periodo rispetto al quale calcolare il valore medio del regime sia proprio quello del regime.

Si chiede di chiarire che il riferimento temporale rispetto al quale calcolare una dotazione annuale media di aiuti di Stato sia la durata del regime di aiuto e non il periodo di vigenza del Regolamento generale di esenzione per categorie, la cui scadenza è fissata al 31/12/2023.

## Articolo 2 - Definizioni

Preliminarmente, **si chiede di verificare la coerenza delle definizioni contenute nell'art. 2** con le corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida e negli orientamenti oggetto di revisione (es. aiuti a finalità regionale – punti 32, 49,50; disciplina in materia di aiuti a favore di ricerca e sviluppo – punti 85, 86, 92, 95, 96, 98 bis; aiuti a favore di clima, ambiente ed energia).

Con riferimento alle singole definizioni, si rappresenta quanto segue:

- **Art. 2 punto 18) – Definizione di Impresa in difficoltà:** si chiede **di semplificare la definizione** di impresa in difficoltà. In particolare, si chiede di rendere possibile la **concessione degli aiuti a tutte le micro e piccole imprese**, a condizione (esclusivamente) che non siano soggette ad una procedura concorsuale, ai sensi della legislazione nazionale, e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non siano stati rimborsati) o aiuti alla ristrutturazione (ancora soggetti a un piano di ristrutturazione). Pertanto, **si chiede di eliminare la verifica delle ulteriori condizioni attinenti all'ambito patrimoniale ed economico dell'impresa**, in analogia con quanto previsto nei regolamenti *de minimis*, i quali escludono il sostegno per le imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza o per le imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari almeno a B- qualora si configurino come imprese di grandi dimensioni. La semplificazione della definizione di “impresa in difficoltà” secondo le modalità sopra descritte ridurrebbe gli oneri amministrativi in capo ai soggetti concedenti, renderebbe più efficiente il procedimento di concessione degli aiuti e garantirebbe una maggiore coerenza della disciplina degli aiuti concessi in esenzione da notifica con le disposizioni previste dai regolamenti relativi agli aiuti concessi in regime di *de minimis*.

La semplificazione della definizione di impresa in difficoltà nel senso sopra descritto sarebbe in linea con le disposizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea sulla Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 ed in particolare con la proroga delle misure a sostegno della solvibilità fino al 2023, stesso termine di scadenza del GBER.

- **Articolo 2, punto 47-bis: completamento dell'investimento**  
Viene introdotta la definizione di completamento dell'investimento quale “*momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, comunque, entro tre anni dall'inizio dei lavori.*” Si chiede di chiarire l'applicabilità di tale definizione.
- **Articolo 2, punto 72 – “Investitore privato indipendente”.**  
La nuova definizione di investitore privato indipendente non considera come investitori privati “*la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti,*

*un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, nonché, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico non saranno considerati investitori privati ai fini della presente definizione”.*

**Si ritiene che, la definizione di investitore privato debba contenere i soggetti sopra elencati:** l'esclusione dalla definizione di investitore privato indipendente delle *istituzioni finanziarie che (operano secondo meccanismi di mercato) perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica*, costituirebbe un grave limite alle possibilità di sostegno alle imprese attraverso appositi strumenti finanziari che ne prevedono il coinvolgimento. Tali istituzioni costituiscono ad oggi un volano di sviluppo importante e, seppur controllate da autorità pubbliche, operano secondo logiche di mercato rispondendo adeguatamente agli attuali criteri previsti dalla disciplina degli Aiuti di Stato e riscontrando positivamente il *test dell'operatore di mercato*. Si presume dunque che le operazioni economiche compiute da organismi o da imprese pubbliche non diano luogo a un vantaggio per la controparte di tali operazioni, e quindi non costituiscono un aiuto di Stato, se vengono effettuate in linea con le normali condizioni di mercato, non rilevando per la disciplina la natura giuridica delle stesse.

#### **Articolo 4, par. 1 – Soglie di notifica**

**Si chiede di chiarire e, eventualmente, di confermare che la formulazione proposta dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) è esplicativa del risultato dell'applicazione della formula per il calcolo dell'importo di aiuto corretto di cui al punto (20) dell'art. 2.**

#### **Articolo 6 – Effetto di incentivazione**

La modifica al par. 3, lettera a) dell'art. 6, prevede che in caso di aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, lo Stato membro deve verificare che, in assenza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato o non sarebbe stato redditizio nella zona interessata o in qualsiasi altra parte del SEE. La verifica dell'effetto di incentivazione anche con riferimento a qualsiasi altra parte del SEE, comporta ulteriori oneri di valutazione. Pertanto, **si chiede di limitare la valutazione della redditività dell'investimento esclusivamente in riferimento alla “zona interessata e di mantenere la formulazione del testo ora vigente.**

#### **Articolo 7 – Intensità di aiuto e costi ammissibili**

La riformulazione dell'art. 7 paragrafo 1, conferma la possibilità di utilizzare opzioni semplificate di costo solamente per operazioni finanziate con un fondo dell'Unione. Tale limitazione sembra in contrasto con l'obiettivo che si pone la proposta di revisione oggetto di consultazione, di promozione delle rivoluzioni verde e digitale tramite aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica. Gli Stati Membri dovrebbero poter utilizzare tali opzioni semplificate anche nel caso di impiego di fondi nazionali, magari prevedendo il rispetto di principi e metodologie contenute nei regolamenti ivi citati. Permane infatti la criticità per cui gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, solo qualora l'operazione venga sovvenzionata almeno in parte da un fondo

dell'Unione. Si rileva che l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe avere luogo anche qualora tali operazioni vengano finanziate esclusivamente attraverso risorse nazionali fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni applicabili previste. Non sembra difatti esserci ragione di prevedere metodi diversi per il calcolo dei costi ammissibili a seconda della fonte finanziaria di copertura del regime, anche per assicurare parità di trattamento dei beneficiari.

Ciò posto, si propone la seguente formulazione dell'art. 7, paragrafo 1:

“Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione”

In via subordinata, si propone la seguente formulazione:

“Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'UE che consenta il ricorso alle suddette opzioni dei costi semplificati, o a condizione che si tratti di operazioni e beneficiari analoghi a quelle sovvenzionate con i fondi, e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.”

#### **ARTICOLO 8 - Cumulo**

Le disposizioni relative al cumulo continuano a prevedere un trattamento di maggior favore per le operazioni sostenute dal Fondo InvestEU, sia in relazione sia agli aiuti con costi ammissibili individuabili, sia agli aiuti con costi ammissibili non individuabili. Si chiede di estendere le suddette disposizioni anche a tutti gli strumenti nazionali che operano con le medesime modalità del fondo InvestEU.

#### **ARTICOLO 9 - Pubblicazione e informazione**

La riformulazione dell'articolo 9 prevede alla lettera ( c ), relativa alle informazioni aggiuntive di cui è richiesta la pubblicazione per ciascun aiuto individuale che superi una certa soglia, la drastica **riduzione di detta soglia da 500.000 a 100.000 euro** (mentre lascia immutata le soglie specifiche per il settore agricolo e della pesca). Tale riduzione non sembra trovare giustificazione e si ritiene in contrasto con lo sforzo di agevolare la concessione degli aiuti in vista degli obiettivi di policy dell'UE a favore dell'ambiente e del digitale. I principi di trasparenza e pubblicità continuerebbero ad essere sufficientemente garantiti dal previgente articolo, mentre qualsiasi significativa riduzione della soglia di cui al punto risulterebbe in uno sproporzionato aggravio degli oneri in capo alle amministrazioni competenti.

Inoltre, la deroga di recente introduzione per gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») prevede l'esenzione dall'obbligo informativo.

Pertanto, si chiede di mantenere l'importo della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di informazioni aggiuntive a 500.000 euro.

## Articolo 12 - Controllo

Al fine di rendere coerente con la formulazione proposta dell'articolo 7, in particolare per le disposizioni relative alle modalità di calcolo in forma semplificata dei costi ammissibili, si chiede di integrare l'articolo 12 con il seguente periodo: "... Nel caso di aiuti i cui costi ammissibili sono calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati, come richiamati dall'articolo 7 del presente Regolamento, gli Stati Membri conservano i documenti giustificativi delle attività e/o dei risultati raggiunti e non quelli delle spese".

### Sezione 1 Aiuti a finalità regionale

Preliminarmente **si chiede di rendere evidente, nella formulazione degli articoli, le differenze tra aiuti alle grandi imprese e aiuti alle PMI**

## Articolo 13 – Campo di applicazione

- Si chiede di prevedere la possibilità di concedere aiuti ai settori della logistica e agli interporti che hanno codici NACE differenti da quelli che sono previsti all'articolo 2, paragrafo 45 per il settore dei trasporti e di esplicitare la loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14
- Si chiede di eliminare la lettera e) che esclude la possibilità di concedere aiuti per i costi di investimento relativi a edifici, terreni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto sostenuto a norma dell'art. 25 e continuare pertanto ad applicare le disposizioni di cui all'art. 8 in tema di cumulo.

### Sezione 2 Aiuti alle PMI

## Articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

Si chiede l'innalzamento delle intensità previste dal paragrafo 6: rispetto alle percentuali del 10% per le medie e del 20% per le micro-piccole, si chiede una maggiorazione del 30% per le micro-piccole imprese e del 20% per le medie imprese nei casi di investimenti relativi ad obiettivi previsti dall'attuazione delle politiche del Green Deal, contenuti nel REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, di attuazione della programmazione europea (PON/POR) approvata dalla Commissione o, da ultimo rientranti nell'ambito dei piani nazionali di ripresa e resilienza.

In sostanza si propone di introdurre una semplificazione che prevede una maggiore intensità di aiuti per le PMI che effettuano investimenti in attività che favoriscono la transizione verde e digitale,

rispetto alla possibilità di inserire, articolo per articolo, nella sezione relativa agli aiuti per la tutela ambientale e per l'efficienza energetica, la richiesta di maggiore intensità per dette imprese.

Con riferimento ai costi ammissibili dalla nuova formulazione del paragrafo 2, si chiede l'eliminazione della lett. c) permettendo il finanziamento di entrambi i costi (salariali e di investimenti), oppure di lasciare immutata la formulazione ora vigente.

Con riferimento al paragrafo 3, rispetto ai costi ammissibili di cui alla lett. b), in considerazione della possibilità che una impresa, anche media, possa essere rilevata anche da parte di più dipendenti (es. attraverso la costituzione di una cooperativa), si ritiene che tale circostanza debba essere espressamente indicata. Si propongono di seguito le integrazioni all'ultimo periodo della lettera b) del paragrafo 3: "Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario, o uno **o più dipendenti**, rileva una piccola **o media impresa**, non si applica la condizione secondo cui gli attivi sono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente".

Si chiede di eliminare dal comma 2, lettera a) la parte che afferma "*purché non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 25*", e continuare pertanto ad applicare le disposizioni di cui all'art. 8 in tema di cumulo.

### SEZIONE 3

#### Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

#### Articolo 21 – Aiuti al finanziamento del rischio

La proposta di revisione contiene una nuova definizione di "Investitore privato indipendente" che esclude la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, le istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica. In base a detta definizione, si desume che solo le entità private possono essere prese in considerazione per compartecipare all'investimento.

Pertanto, nell'ambito di una operazione finanziaria che comporta la concessione di aiuti di Stato attraverso la compartecipazione di tre soggetti, entità delegata, intermediario finanziario e investitore privato, e segnatamente nel caso di aiuti al finanziamento del rischio, si verificherà che: (i) unicamente i soggetti inclusi nella definizione di entità delegata possono assumere il ruolo di soggetti affidatari diretti della gestione di fondi pubblici, ai fini dell'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio. Sarebbero esclusi dalla possibilità di essere affidatari di fondi soggetti che non presentino le caratteristiche dell'entità delegata (ad esempio, una banca privata non potrebbe essere affidataria diretta di fondi pubblici da impiegare per il finanziamento del rischio); (ii) l'entità delegata non può rivestire contestualmente il ruolo di entità delegata e di intermediario finanziario, che è selezionato con gara; (iii) ai fini della compartecipazione del privato all'investimento, l'entità delegata non può rivestire contestualmente il ruolo di entità delegata e di investitore privato; solo le entità private potrebbero essere prese in considerazione per compartecipare all'investimento pubblico e quindi gli enti pubblici o semipubblici, come le banche e gli istituti nazionali di promozione o gli istituti finanziari internazionali, non potrebbero essere presi in considerazione a tal fine.

Si prega la Commissione di confermare se tale interpretazione è corretta e di chiarire, alla luce delle pertinenti previsioni del GBER revisionato, se: (i) nel caso di investimenti che prevedono la concessione di garanzie, per soddisfare il requisito della necessaria presenza nell'operazione

dell'intermediario finanziario, sia corretto interpretare che la garanzia è concessa da un'entità delegata abilitata alla concessione di garanzie sul finanziamento erogato dall'intermediario finanziario a favore del beneficiario finale; (ii) nel caso di investimenti in equity, quasi equity e loan, se è corretto interpretare che la partecipazione privata sia calcolata al livello del fondo o del beneficiario finale.

Si segnala che la formulazione del paragrafo 18, nel subordinare la concessione dell'aiuto in de minimis ad alcune condizioni, sembra voler indirettamente introdurre modifiche ai Regolamenti n. 1407/2013, 1408/2013 e n. 717/2014.

#### **Articolo 21 bis – Aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati**

La norma introduce la possibilità di concedere aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI, sotto forma di incentivi fiscali agli investitori privati-persone fisiche che finanziano direttamente o indirettamente i rischi delle imprese ammissibili.

Preliminarmente si rappresenta che gli incentivi fiscali a favore di investitori privati che sono persone fisiche, secondo la definizione contenuta al punto 73 delle definizioni, possono ricadere nel campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato solo in quanto configurano un aiuto indiretto per l'impresa presso cui la persona fisica è incentivata ad investire e solo nella misura in cui il vantaggio si trasferisce sull'impresa ammissibile all'investimento.

Peraltro, nel caso in cui si considerasse l'aiuto indiretto a favore dell'impresa in cui investe la persona fisica come definita ai sensi del citato paragrafo 73, da considerarsi fuori dal campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 21 bis non fornisce elementi per calcolare l'importo di tale aiuto indiretto, ove selettivo e quantificabile, nei casi di trasferimento dello sgravio fiscale dalla persona fisica all'impresa.

Si evidenzia che il riferimento alla persona fisica è riportato solo al paragrafo 1 dell'articolo 21 bis mentre in tutta la restante formulazione dell'articolo in esame, si cita solo l'investitore privato indipendente che, ai sensi della definizione contenuta al paragrafo 72 delle definizioni di cui all'articolo 2, può ben rientrare nel campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato se riceve incentivi con risorse pubbliche.

**Posto quanto sopra, si chiede l'eliminazione della locuzione “persona fisica” dal paragrafo 1 dell'articolo 21 bis.** Pertanto, conseguentemente si chiede di eliminare anche il riferimento alla persona fisica all'art. 2.73 delle definizioni.

Nei casi di investimenti effettuati dall'investitore privato indipendente, le disposizioni dell'articolo 21 bis prevedono una differenziazione delle categorie di investimenti ammissibili a seconda se siano effettuati direttamente dall'investitore privato o tramite un intermediario finanziario.

In particolare:

- se il finanziamento del rischio avviene tramite un intermediario finanziario, si considerano ammissibili gli investimenti in equity, quasi-equity, prestiti e garanzie nelle imprese ammissibili
- se il finanziamento del rischio avviene direttamente, si considerano ammissibili solo gli investimenti effettuati mediante l'acquisizione di “azioni ordinarie full risk” emesse dalle imprese ammissibili.

**Si chiede di chiarire i motivi sottostanti la limitazione degli investimenti ammissibili effettuati direttamente nel finanziamento del rischio delle imprese target alle sole azioni ordinarie full risk.**



Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la definizione di “finanziamento del rischio” contenuta nel GBER, ricomprende gli investimenti in equity, gli investimenti in quasi-equity, i prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti. La proposta di revisione del GBER non prevede modifiche a tale definizione.

Inoltre, la differenziazione degli investimenti ammissibili sulla base della presenza o meno di un intermediario finanziario, non sembra considerare i diversi profili di rischio che l'investimento diretto e quello indiretto presentano per la persona fisica.

In linea generale, è possibile sostenere che gli investimenti effettuati tramite intermediari finanziari che, con competenze specifiche, gestiscono l'investimento, presentano un livello di rischio meno elevato rispetto all'investimento effettuato dall'investitore direttamente, in considerazione della possibilità, nel caso dell'investimento indiretto, di condividere i rischi con una molteplicità di soggetti.

Si rappresenta anche che la formulazione del par. 4 dell'art. 21-bis restringe il campo degli investimenti alla sola forma di “azioni” che possono essere emesse solo da società costituite nella forma di società di capitali, limitando così il campo di applicazione degli aiuti.

**Si chiede, pertanto, di prevedere anche il finanziamento tramite l'acquisizione di quote, al fine di ricomprendere con chiarezza titoli di partecipazione al capitale di imprese costituite anche in altra forma.**

Si rileva, inoltre, che il citato art. 21-bis non contempla esplicitamente la possibilità, per gli Stati membri, di riconoscere agevolazioni fiscali sui capitali conferiti in particolari categorie di imprese. Si chiede di prevedere la possibilità di concedere agevolazioni per investimenti effettuati in particolari tipologie di imprese, come le start-up e le PMI, a prescindere dal rendimento dell'investimento. Tale meccanismo consentirebbe di agevolare gli investitori che si assumono il rischio d'impresa correlato sia alla innovatività imprenditoriale che a quella tecnologica.

Il paragrafo 5 consente agli Stati di accordare sgravi fiscali, entro certe soglie, sulle imposte derivanti dalla partecipazione degli investitori al capitale delle imprese interessate e la possibilità di innalzare le soglie dello sgravio fiscale nei casi di cui alle lettere b) e c) dello stesso paragrafo nel caso in cui gli investimenti siano effettuati nelle zone assistite individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato.

**Si chiede di integrare la disposizione prevedendo la possibilità di concedere aiuti anche per investimenti effettuati nelle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c).**

#### **Articolo 22 – Aiuti alle imprese in fase di avviamento**

Si chiede di prevedere le medie imprese tra le imprese ammissibili.

### **SEZIONE 4**

#### **Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

#### **Articolo 25 – Aiuti a progetto di ricerca e sviluppo**

L'articolo 25 prevede la semplificazione del calcolo dei costi indiretti dei progetti di R&S, che ai sensi del par. 3, lett. e), possono essere calcolati anche sulla base di un approccio semplificato in materia di costi sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il [15 %], applicata al totale

dei costi diretti ammissibili del progetto di R&S. Nel caso di calcolo semplificato, "...le due categorie di **costi diretti e indiretti** sono stabilite in base alle normali prassi contabili, comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S sopra elencati ai punti da a) a d) **e sono debitamente giustificate**". La formulazione della norma richiama la prassi contabile e la richiesta di debita giustificazione anche in relazione ai costi indiretti oggetto del calcolo forfetario: tale disposizione è in contrasto con la stessa modalità di calcolo dei costi in essa indicata (misura fissa dei costi diretti) e con i criteri normalmente applicati in materia di semplificazione dei costi.

Si chiede, pertanto, di riformulare l'ultimo periodo del par. 3, lett. e) nel senso sopra descritto allo scopo di non vanificare la finalità della semplificazione del calcolo dei costi.

Si chiede, inoltre, di:

- prevedere il ricorso alle opzioni semplificate di costo a prescindere dalla fonte di finanziamento – come previsto nella "Revision of the State aid rules for RDI - Explanatory note"<sup>2</sup>– anche per gli altri costi ritenuti ammissibili elencati al paragrafo 3 e, in particolare, per le spese del personale nei progetti di RSI. Più in generale, in occasione della revisione, si chiede di introdurre modalità semplificate di calcolo di costi anche in altre disposizioni del GBER per le misure finanziate con risorse nazionali, come già sopra evidenziato con riferimento all'articolo 7.
- confermare che la semplificazione introdotta nell'art. 25 per il par. 3 lett. e) (ossia per le spese generali) rappresenta una metodologia di semplificazione dei costi da utilizzare quando l'aiuto non è cofinanziato con fondi UE e comunque di uniformare tale metodologia con quelle disciplinate dai regolamenti sui fondi UE.

Si accoglie favorevolmente la possibilità di riconoscere l'intensità addizionale di aiuto di 15 punti percentuali, come già previsto dall'articolo 25, par. 6, lett. b), anche nei casi in cui il beneficiario si impegna a divulgare ampiamente i risultati della ricerca e a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di R&S sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria.

#### **Articolo 26 bis – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e sperimentazione**

Il considerando (2) del draft oggetto di consultazione prevede che i costi di accesso alle infrastrutture di prova e sperimentazione possano essere ridotti in conformità ad altre disposizioni dello stesso regolamento 651/2014 o del regolamento "*de minimis*".

Il testo aggiunge che, nei casi in cui l'intervento non rispetti tali condizioni, "...gli aiuti agli utilizzatori o per la costruzione o l'ammodernamento sono esentati dall'obbligo di notifica solo se gli aiuti agli utilizzatori sono concessi in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato". L'inciso "o per la costruzione o l'ammodernamento" sembra mettere in discussione l'aiuto alla infrastruttura di prova, anche qualora l'aiuto a valle non sia alla costruzione/ammodernamento ma

---

<sup>2</sup> Nella "Revision of the State aid rules for RDI - Explanatory note" la stessa Commissione affermava, al punto 3 (a), che "At present, the rules of the GBER allow Member States to use simplified cost options only when the project or activity is at least partially financed through a Union fund (e.g. Horizon – ESIF). The results of the Fitness Check revealed the need for a wider application of simplified cost options for calculating the eligible costs. As actual indirect eligible costs are often difficult to verify and demonstrate, the use of a simplified cost option for indirect costs simplifies significantly the granting of aid for R&D projects by managing authorities. **In addition, the Fitness Check points to the lack of rationale for excluding R&D projects funded through purely national resources (including RRF funds) from this possibility**".

al mero utilizzo da parte degli utenti (operatori economici). Conseguentemente, qualora gli aiuti agli utilizzatori non siano concessi ai sensi di una norma in esenzione o in “*de minimis*”, gli aiuti per la costruzione o l’ammodernamento dell’infrastruttura stessa non potrebbero essere concessi in esenzione.

La formulazione del considerando (2) sembra ipotizzare che gli aiuti concessi in esenzione per un investimento finalizzato alla costruzione ed all’ammodernamento di un’infrastruttura di prova e di sperimentazione concesso da una determinata Autorità possa essere messo in discussione, a posteriori (anche dopo anni), per effetto di un successivo aiuto concesso ad un utilizzatore (anche da altre Autorità).

La stessa previsione non è riportata al successivo considerando (3) relativo ai poli di innovazione, per i quali è comunque regolato il rapporto tra aiuti all’infrastruttura e aiuti agli utilizzatori.

**Pertanto, si chiede di allineare il considerando (2) al considerando (3) relativo agli aiuti ai poli di innovazione, eliminando il testo che va da “Se tali condizioni non sono rispettate ...” a “solo se gli aiuti agli utilizzatori sono concessi in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato”.**

Con riferimento alla definizione di infrastrutture di prova e di sperimentazione, nel considerando 2, si legge che: “Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono note anche come infrastrutture tecnologiche.”. Lo stesso draft, al nuovo punto 98 bis stabilisce che: “Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche.

Non si comprende, dunque, se le infrastrutture di prova e sperimentazione sono altro rispetto alle infrastrutture tecnologiche ma in parte coincidenti.

Tra l’altro la definizione infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui al punto 98 bis coincide con la definizione di infrastruttura tecnologica di cui al punto 17, paragrafo II) della proposta di revisione della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

**Si chiede di allineare il concetto di “infrastrutture di prova e di sperimentazione” con quello di “infrastruttura tecnologica” di cui alla proposta di Disciplina RSI.**

#### **Articolo 29 – Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

Si chiede di uniformare le voci di spesa di cui al paragrafo 3 a quelle dell’art. 25 paragrafo 3, relativo agli aiuti alla ricerca. In considerazione delle trascurabili differenze contenute nelle due liste di costi, sarebbe preferibile allineare la formulazione di entrambe a quella contenuta nell’articolo 25. L’uniformità del testo agevolerebbe la redazione dei bandi per la realizzazione di progetti sia di ricerca ai sensi dell’art. 25 che di innovazione ai sensi dell’art. 29 GBER, elevandone il livello di certezza giuridica e consentirebbe di effettuare le stesse operazioni istruttorie, con alleggerimento dei relativi oneri amministrativi.

#### **Sezione 7 — Aiuti per la tutela dell'ambiente**

Preliminarmente **si segnala la necessità di superare l’applicazione del metodo di calcolo incrementale e di introdurre modalità di semplificazione del calcolo**, prevedendo la possibilità di concedere aiuti calcolati come percentuale di un determinato valore e con percentuali di intensità differenti in relazione a diverse soglie di valore.

Il metodo incrementale risulta in molti casi di difficile applicazione, in particolare nei casi in cui gli investimenti riguardano nuovi impianti che presentano caratteristiche tali per le quali non è possibile effettuare confronti fra “investimento normale” e investimento ambientale.

In considerazione delle difficoltà a definire lo scenario controfattuale, **si chiede di definire le condizioni che rendono impossibile o inesistente considerare detto scenario e, conseguentemente, prevedere le condizioni che consentono di considerare l'intero progetto come costo ammissibile.**

In alternativa alla richiesta di semplificazione generalizzata del calcolo dei costi, si chiede di prevedere un metodo di calcolo semplificato in rapporto alle dimensioni di impresa (con maggiorazioni per le PMI che effettuano investimenti ambientali) oppure la possibilità di concedere aiuti in relazione al valore del progetto o al valore dell'aiuto (come nelle categorie del GBER in tema di cultura e sport con un calcolo all'80% dei costi ammissibili per l'importo di 2 milioni di euro per impresa).

#### **Articolo 36 bis – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o rifornimento**

- Paragrafo 7: la formulazione del paragrafo disciplina l'ipotesi di infrastrutture di ricarica a cui abbiano accesso utenti diversi dal beneficiario degli aiuti. Conseguentemente, si desume la possibilità che le agevolazioni per le infrastrutture di ricarica siano possibili anche per infrastrutture totalmente private oltre che per quelle pubbliche o semi pubbliche. Tale possibilità si desume altresì dal secondo periodo del paragrafo 8 che esenta dall'obbligo di condurre una consultazione pubblica nei casi di aiuti per la costruzione, installazione e ammodernamento di infrastrutture di ricarica non aperte al pubblico.

**Si chiede di prevedere espressamente la possibilità di concedere aiuti a favore di infrastrutture di ricarica ad uso privato.**

Tale richiesta è coerente con la previsione di concedere agevolazioni per l'acquisto di veicoli puliti per i quali le colonnine di ricarica costituiscono il loro necessario complemento.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 36 ter, relativo agli aiuti per l'acquisto di veicoli puliti, **si chiede di prevedere esplicitamente un riferimento** alle infrastrutture di ricarica utilizzate da imprese aggiudicatrici di un contratto di servizio pubblico conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (TPL). Infatti se a determinate condizioni le imprese di TPL possono essere beneficiarie di aiuti in esenzione da notifica per il proprio parco veicoli da trasformare in veicoli elettrici, dovrà essere possibile anche finanziare, alle stesse condizioni, le infrastrutture di ricarica ad esclusivo utilizzo delle stesse imprese di TPL.

- **si chiede che vengano previste specifiche misure di esenzione anche per il settore del trasporto aereo, inserendo nell'ambito delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di cui all'art. 36 bis anche i costi di investimento relativi alla costruzione, installazione, ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture di rifornimento e punti di stoccaggio di biocarburanti negli scali, analogamente a quanto previsto per le infrastrutture portuali (art. 36 bis, comma 2).**

Al riguardo, si rappresenta che, attualmente, il traffico aereo mondiale contribuisce per il 2% alle emissioni totali di gas serra e che sono in fase di sperimentazione in Europa, da parte di costruttori e gestori di aeromobili, importanti progetti per il transito dall'attuale

utilizzo intensivo di combustibili fossili alla loro graduale sostituzione con biocarburanti idonei a raggiungere gli obiettivi di drastica riduzione delle emissioni in atmosfera da parte degli aeromobili.

- **Paragrafo 9: si chiede di esplicitare che ai fini del calcolo del 2% che consente di presumere la necessità di aiuti per le infrastrutture di ricarica, siano considerati i soli veicoli elettrici puri.**

<b>Articolo 36 ter – Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l'ammodernamento di veicoli</b>
--

Paragrafo 3, lettera a: sono ammissibili i soli costi di investimento supplementari, calcolati come differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o a zero emissioni e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme dell'unione e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto.

L'intensità degli aiuti non può superare i seguenti massimali:

- 100%, per l'acquisto o il leasing di veicoli a zero emissioni, o per interventi di ammodernamento dei veicoli
- 60%, per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti, o per interventi di ammodernamento dei veicoli

**Si chiede di innalzare la soglia del 60% almeno alla misura minima dell'80%**, al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile ecosostenibile nonché **consentire come ammissibile l'intero costo dell'investimento** in veicoli puliti o per veicoli a zero emissioni e non solo il costo di investimento supplementare.

Con riferimento al settore aereo, **si ritiene necessario includere la possibilità di investimenti per la graduale decarbonizzazione della mobilità aeroportuale, attraverso il rinnovo del parco veicoli operativi presenti in aeroporto con mezzi elettrici/ibridi di ultima generazione, prevedendo anche la realizzazione delle relative infrastrutture di ricarica, nonché di quelle per la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili e per lo stoccaggio di quest'ultima.**

Tra i veicoli ammessi alla nuova categoria di esenzione, come previsto al comma 102 nonies aggiunto all'articolo 2, rientrano i veicoli adibiti al trasporto su strada per il trasporto passeggeri e merci, le navi destinate alla navigazione interna, marittima o costiera adibite al trasporto di passeggeri o merci e il materiale rotabile.

**Si chiede che la nozione di veicolo pulito sia integrata prevedendo anche:**

- gli aerei di nuova generazione;
- i veicoli per la mobilità all'interno dell'aeroporto;
- il materiale rotabile ad emissioni zero (es. anche idrogeno);
- i veicoli stradali a benzina o diesel, ma solo solo nei casi in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:
  - a) che si tratti di veicoli nuovi dell'ultimo modello ammesso alla produzione da parte delle regole europee di settore (al momento, ad es. benzina/diesel euro 6, ma in generale integrabile ogni volta avanzi la tecnologia, fino ad eliminazione dei modelli con detto combustibile secondo la normativa europea)
  - b) solo a fronte di rottamazione (escluso quindi il trasferimento e vendita all'estero) di veicoli fino ad una categoria emissiva inferiore catalogati secondo le normative europee di settore.

Con riferimento al paragrafo 5, relativo agli aiuti a favore delle imprese aggiudicatrici di un contratto di servizio pubblico, si chiede di prevedere che sia possibile concedere aiuti in esenzione da notifica per investimenti in nuovi veicoli adibiti a trasporto pubblico locale nei seguenti casi:

- per i costi non inseriti nel calcolo della compensazione di cui al Reg. 1370/2007;
- per i veicoli vincolati al servizio di TPL, anche con vincolo di retrocessione alla Autorità appaltante il servizio di TPL;
- quando i costi non sono già previsti come base della offerta della impresa ai fini della partecipazione alla gara per l'assegnazione del contratto di servizio pubblico oppure l'acquisto dei veicoli non sia già inserito come obbligo da parte della impresa di TPL nel contratto/convenzione esistente/vigente.

#### **Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica**

**Paragrafo 3 bis:** Con riferimento alle tipologie di immobili, **si chiede di prevedere espressamente** che il finanziamento degli edifici residenziali o pubblici o destinate ad attività sociali, rientrano nel campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato e, quindi, del GBER esclusivamente nei seguenti casi:

- la proprietà dell'edificio è di un'impresa o di un soggetto che esercita attività economica
- l'edificio è gestito da una Energy Saving Company e/o da imprese che abbiano stipulato contratti di rendimento energetico
- si esercita attività economica in edifici di proprietà pubblica (secondo il principio dell'attività prevalente)

Tale esplicita previsione deve essere contenuta in uno specifico "considerando" con il quale si chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 38.

#### **Articolo 43 - Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta**

**Si chiede di prevedere uno specifico "considerando" nel quale sia espressamente previsto il campo di applicazione dell'articolo 43 rispetto alla nozione di aiuto e di attività economica, con particolare riferimento alla definizione di comunità di energia rinnovabile.**

Nei casi in cui la comunità di energia rinnovabile è formata esclusivamente da enti pubblici o da associazioni di residenti per finalità di autoconsumo per attività pubbliche o residenziali, il finanziamento non agevolerebbe alcuna attività economica e, pertanto, sarebbe escluso dalla nozione di aiuto di Stato.

Qualora, ai fini dell'aiuto di Stato, occorra considerare la vendita, da parte delle suddette comunità energetiche, dell'eventuale surplus di energia prodotta rispetto all'autoconsumo, come attività economica, pur non avendo finalità produttive o competitive, **si chiede che il finanziamento di tali progetti da parte di tali comunità che non svolgono prioritariamente attività economica sia finanziato al 100% dei costi ammissibili, senza ricorrere il complesso metodo di calcolo di cui al par. 5.**

**Art. 45 – Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.**

**Si chiede di prevedere uno specifico “considerando” con il quale dichiarare espressamente che i finanziamenti destinati alla valorizzazione di habitat, biodiversità e naturalità di aree a vocazione vincolata e di proprietà/gestione da parte di Pubbliche Amministrazioni, non destinati all’esercizio di attività economiche né alla valorizzazione di terreni ai fini della vendita, sono esclusi dalla nozione di aiuti di Stato e, quindi, dal campo di applicazione del GBER.**

In secondo luogo, rispetto alle finalità invece di investimenti per la valorizzazione ambientale e eliminazione di danno ambientale da parte di imprese (non responsabili dell’inquinamento), si chiede la possibilità di introdurre un metodo di calcolo semplificato per progetti di risanamento ambientale al di sotto di una determinata soglia (es. riconoscimento dell’80% di aiuto per progetti di risanamento ambientale sotto 1 milione di euro) o comunque il riconoscimento del 100% delle spese di progettazione/analisi dei terreni ai fini della bonifica che, da soli, non aumentano il valore del terreno ma permettono comunque la finalità di monitoraggio e censimento dei terreni inquinati ipotizzando anche le tipologie di intervento possibili ai fini del risanamento.

**Si chiede, di prevedere, anche nella formulazione dell’articolo, il riferimento esplicito alla esclusione dal campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato degli investimenti finalizzati al ripristino di habitat naturali di aree demaniali o di interesse pubblico nonché, infine, per ragioni di completezza, di integrare la proposta del nuovo articolo 45, paragrafo 2, lettera a) come segue: “la riparazione dei danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie e delle acque sotterranee, delle falde freatiche o dell’ambiente marino”.**

Si segnala inoltre che non si ritiene giustificata la distinzione tra investimenti per la riparazione dei danni ambientali o il ripristino di habitat naturali e gli investimenti a favore della biodiversità, in quanto trattasi di interventi fortemente interconnessi, finalizzati a garantire l’equilibrio degli ecosistemi e, frequentemente, la tutela della salute pubblica e delle risorse ambientali (ad es. bonifica di siti contaminati). Si chiede, pertanto, di prevedere per le categorie di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6, l’applicazione della medesima intensità al 100%

\* \* \*

#### **Ulteriori proposte di integrazione e modifica**

**Art. 50 – Regimi di aiuti destinati ad ovviare i danni recati da determinate calamità naturali**

In considerazione degli effetti causati dalla pandemia sul tessuto economico, per i quali sono stati posti in essere misure eccezionali di contrasto e contenimento e, alla luce dell’esperienza maturata che ha fatto emergere la necessità di dotarsi di “normali” strumenti di risarcimento dei danni, si chiede di integrare tra gli eventi considerati, ai sensi dell’articolo 50, come calamità naturali anche fenomeni assimilabili alle epidemie aventi carattere eccezionale riconosciuto a livello europeo, come quella ancora in corso.

Tale integrazione, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni e delle modalità di calcolo del danno già previste dal citato articolo 50, consentirebbe una risposta ancora più immediata rispetto a quella offerta dalla notifica ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b) TFUE o ad altre notifiche di questo tipo approvate in pandemia (come la misura 3.12 del Temporary Framework).

Si ritiene debba essere considerata la possibilità di concedere aiuti in esenzione da notifica per investimenti finalizzati anche alla prevenzione dei danni derivanti dal verificarsi di calamità naturali ed eventi eccezionali solo nei casi in cui l'adozione di strumenti di prevenzione non scaturisca da obblighi previsti da normative nazionali ed europee.

Detta possibilità è già prevista per alcuni investimenti disciplinati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad esempio con riferimento ai terreni di imprese che si trovano in zone a rischio incendi o siccità.

In considerazione del fenomeno dello spopolamento che normalmente si verifica nei territori colpiti da calamità naturali, dovrebbe essere prevista la possibilità di concedere finanziamenti alle imprese che effettuano investimenti produttivi in tali aree.

#### **Articolo 56 GBER – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali**

Si chiede di semplificare il calcolo dei costi, prevedendo la possibilità di concedere aiuti come percentuale dell'importo dei costi ammissibili. In analogia con quanto già previsto agli articoli 53 (Aiuti per le infrastrutture culturali) e 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive), si propone di stabilire che per gli aiuti che non superano i 2 milioni di euro, l'importo massimo degli aiuti possa essere fissato all' [80%] dei costi ammissibili.

Si propone di inserire un "considerando" in materia di infrastrutture locali nel quale siano riportati esempi positivi di finanziamento di tipologie di infrastrutture locali esaminati dalla Commissione europea nel periodo 2014-2020.

#### **Articolo 56 bis – Aiuti agli aeroporti regionali**

Si chiede che sia prevista l'ammissibilità dei costi per investimenti finalizzati alla maggiore sostenibilità ambientale e alla mitigazione dell'impatto ambientale del sistema aeroportuale e, in particolare riguardanti interventi per l'efficienza energetica dei Terminal Passeggeri, degli edifici di supporto all'attività aeroportuale, delle centrali tecnologiche.

Si chiede che al punto 9, venga incrementato il limite di volume di traffico medio annuo passeggeri (fissato attualmente in 3.000.000 di passeggeri/anno) per gli aeroporti regionali operanti in ambiti territoriali svantaggiati che risentono di condizioni di particolare isolamento e che non possono usufruire di sistemi alternativi di trasporto che siano competitivi sotto l'aspetto dei tempi di trasferimento.

Inoltre, recitando il punto 9 come segue "L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto", si fa presente che la verifica circa il rispetto di tale prescrizione recata dal regolamento, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione



dall'obbligo di notifica, appare operativamente di difficile applicazione, in quanto prevede l'esecuzione di proiezioni di sviluppo del traffico aereo che dipendono da variabili di difficile controllo. Dovrebbe essere possibile ricostruire un rapporto di causa - effetto esclusivo tra il contributo pubblico ed il superamento della soglia di traffico passeggeri nei due esercizi finanziari successivi, ai fini della valutazione delle condizioni che consentono la deroga all'obbligo di notifica preventiva. **Si ritiene opportuno escludere tale previsione, in quanto è di tutta evidenza che la crescita di traffico di un aeroporto dipenda essenzialmente da politiche diversificate operate dal gestore, spesso del tutto indipendenti dagli contributi pubblici agli investimenti effettuati nel periodo di riferimento.**

#### Articolo 58 - Disposizioni transitorie

L'articolo 58 non è oggetto di revisione. Tuttavia, in considerazione di questa seconda modifica del regolamento, la cui scadenza è stata anche prorogata, si chiede di semplificare il paragrafo **3 bis** al fine di garantire **uniformità di trattamento nel periodo transitorio e di aggiornare le date ivi contenute per tenere conto di quest'ultima modifica.**

Con riferimento al paragrafo 5, relativo al periodo transitorio di sei mesi, si chiede di:

- a. **prevedere un termine di sei mesi per la presentazione delle domande per i bandi approvati sulla base di misure comunicate ai sensi del GBER in vigore e di un ulteriore periodo di sei mesi per le concessioni degli aiuti**
- b. la possibilità di inserire un termine per l'adeguamento di eventuali misure degli Stati membri già conformi al GBER ma di più lunga durata rispetto al periodo transitorio di cui sopra e la previsione dell'obbligo di opportune misure esclusivamente nel caso che le disposizioni del nuovo GBER siano più restrittive rispetto a quello ora in vigore.

#### Aiuti alle PMI

Si ritiene necessaria l'introduzione di un regime di esenzione per l'accesso da parte delle PMI al finanziamento del debito che copra anche il capitale circolante, come misura utile ad agevolare le imprese nel *phase out* della contingenza pandemica ed evitare una discontinuità troppo netta rispetto alle azioni previste dal Quadro temporaneo.

#### Aiuti alle small mid-cap

Si chiede di introdurre un regime specifico per le piccole imprese a media capitalizzazione (*small mid-cap*). Tale tipologia di impresa non rientra nella classificazione di PMI (perché supera i 250 occupati e le soglie di fatturato o di bilancio pari rispettivamente a 50 e 43 milioni di euro), ma potrebbe considerarsi una sottocategoria di grande impresa avente le seguenti caratteristiche: (i) numero di dipendenti inferiore a 499 (compreso quindi tra 250 e 499), (ii) fatturato annuo inferiore a EUR 100 milioni o bilancio annuale inferiore a 86 milioni di EUR. Si tratta di una specie di impresa "meno grande" ammessa, assieme alle PMI – posto che siano verificate anche le altre condizioni specifiche per la tipologia di aiuto – ad aiuti ad investimenti in misure di efficienza energetica per

edifici, nonché ad aiuti insiti in strumenti finanziari supportati dal fondo InvestEU quali l'agevolazione di contratti di performance energetica legati all'efficientamento di edifici e gli aiuti sotto forma di finanziamento diretto. Tale nuovo regime potrebbe riguardare, in particolare, gli aiuti di cui agli articoli 13, 14 e 17, con intensità massime in linea con quelle previste per le medie imprese (cfr. art. 17, par. 6, lettera b)) qualora il sostegno venga fornito attraverso strumenti A supporto della presente proposta, si osserva che le piccole imprese a media capitalizzazione sono evidenziate dall'art. 5.2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per cui esse possono beneficiare di un sostegno FESR gli investimenti produttivi.

#### **Aiuti alle PMI con deficit di finanziamento**

Si ritiene doveroso reiterare la proposta di introdurre un regime di esenzione per l'accesso al finanziamento del debito che copra anche il circolante, che potrebbe accompagnare le imprese nel *phase out* della contingenza pandemica, evitando una discontinuità troppo netta rispetto alle azioni previste dal Quadro temporaneo.

Una misura di questo tipo potrebbe affiancare la nuova sezione 3.14 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19, come modificato a far data dal 18 novembre 2021, che consente di concedere entro il 31 dicembre 2023 aiuti sotto forma di garanzia o altri strumenti finanziari a PMI e small mid-caps che, pur soffrendo per l'aumento del rapporto di indebitamento dovuto alla crisi, hanno un potenziale di crescita che richiede il supporto di investimenti anche privati, entro un massimale di 10 milioni per beneficiario, prevedendo un ritorno finanziario non equiparabile a quello puramente di mercato (per cui la misura non supererebbe ancora il test dell'operatore privato in un'economia di mercato), ma offrendo strumenti finanziari comunque orientati al mercato, con un "market-oriented return" (anche se non un "market-conform return").

#### **Aiuti per la cooperazione allo sviluppo**

Si ritiene necessario ampliare le categorie di esenzione previste dal GBER fino a ricomprendere le misure di aiuti a favore delle imprese europee, impegnate nel sistema della Cooperazione allo Sviluppo.

In particolare, si chiede di esentare dall'obbligo di notifica i contributi concessi dalle Autorità di Cooperazione Europea alle imprese europee limitatamente alla realizzazione delle iniziative volte a finanziare/cofinanziare attività imprenditoriali innovative, sostenibili, responsabili e investimenti nei Paesi Partner inseriti nell'elenco del Comitato per l'Assistenza e lo Sviluppo (DAC) dei Destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). L'obiettivo specifico di tali finanziamenti è quello di generare sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 e con i principi di efficacia degli aiuti, nel pieno rispetto dei principi, dei criteri e degli standard riconosciuti a livello internazionale, in particolare dall'OCSE- DAC.

Le motivazioni di tale proposta risiedono nella necessità di coinvolgere il settore privato nel raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo e di creare le condizioni più favorevoli allo

sviluppo sostenibile a livello globale. Il ruolo cruciale del settore privato quale motore per una crescita economica sostenibile e inclusiva dei Paesi partner è ampiamente riconosciuto dall'Agenda 2030 (cfr. paragrafo 67 della risoluzione ONU) e riscontrabile in diversi dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) dei relativi 169 'target'.

Sia la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo", sia il nuovo piano d'azione per la cooperazione europea allo sviluppo denominato "Consenso europeo in materia di sviluppo" (2017) rappresentano punti di riferimento essenziali per il coinvolgimento delle imprese europee nell'ambito della Cooperazione allo sviluppo.

Con la comunicazione del 2014 la Commissione, partendo dalla distinzione tra "Private Sector Development" e "Private Sector Engagement", incoraggia un più diretto coinvolgimento del settore privato europeo in progetti aventi una chiara e sinergica finalità di sviluppo nei Paesi partner.

Il nuovo piano d'azione "Consensus europeo in materia di sviluppo" (2017), inoltre, ribadisce l'importanza di stimolare e incentivare gli investimenti del settore privato nei Paesi partner, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della politica europea di sviluppo, cioè l'eliminazione della povertà, integrando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile con l'addizionalità propria dell'apporto di risorse private.

L'incentivazione del settore privato per attuare gli OSS e per contribuire alla crescita economica inclusiva dei Paesi partner attraverso la promozione di modelli di business ambientalmente e socialmente sostenibili genera anche un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro e trasferimento di conoscenze e tecnologie nei Paesi partner.

La Commissione europea, l'OCSE e le Nazioni Unite chiedono alle imprese di giocare un ruolo essenziale nei programmi di sviluppo finanziati/co-finanziati dalle Autorità europee di Cooperazione allo Sviluppo.

Tuttavia, tale necessario ruolo delle imprese è estremamente condizionato dai vincoli europei in materia di Aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la necessità di adottare le complesse procedure di notifica degli Aiuti di Stato e i limiti imposti nel rispetto della soglia ai contributi concessi alle suddette imprese nell'ambito del regime *de minimis*, il cui esiguo importo riduce la portata dei progetti e il positivo impatto che essi altrimenti avrebbero.

La possibilità di concedere detti aiuti alle imprese europee andrebbe prevista in esenzione dalla notifica per le attività che (i) implementano iniziative/progetti/programmi di Cooperazione allo Sviluppo finanziati/co-finanziati da Autorità europee di cooperazione allo Sviluppo, (ii) nei Paesi partner della Cooperazione (inclusi nella lista OCSE-DAC), (iii) promuovendo nelle aree di intervento modelli di sviluppo innovativi, sostenibili e rispettosi dei criteri e degli standard OCSE in materia di trasparenza, accountability, diritti umani, etc.

Va, infatti, in ultima analisi ricordato che tali aiuti sono notificati all'OCSE e registrati come APS e che i dati relativi alle ricerche condotte dal DAC sulle *best practices* di iniziative realizzate nei Paesi Partner con la partecipazione del settore privato, evidenziano l'importanza dell'effetto leva sul capitale da esso apportato anche in un'ottica di sostenibilità.

Si rileva che all'interno delle linee di finanziamento con fondi SIE di progetti di internazionalizzazione per le imprese, le progettualità ammissibili e le tipologie di costi che possono essere riconosciute devono trovare il proprio temperamento con la disciplina in tema di aiuti di Stato, che esclude gli "aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione" (Cfr. art. 1 par. 1 lett. d. del Reg. 1407/2013); sempre nel medesimo Regolamento, al considerando 9, viene riportato espressamente che sono considerati aiuti all'esportazione *(e quindi esclusi dal campo di applicazione del Regolamento)* "gli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi", mentre "non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo".

Dalla prassi decisionale della Commissione ed in linea con alcune categorie di esenzioni ricomprese nel Reg. 651/2014, gli aiuti che non sono stati considerati aiuti all'esportazione (e quindi ammessi generalmente per le linee di finanziamento anche con fondi SIE per l'internazionalizzazione) sono ad esempio i seguenti:

- aiuti per servizi di consulenza per promuovere la commercializzazione di prodotti nuovi o già esistenti (studi di mercato, programmazione del marketing, presentazione e dimostrazione di prototipi, funzionamento delle borse merci, iniziative dirette ad incrementare le esportazioni, a individuare nuove possibilità di vendita e di cooperazione ed a creare logo di origine multisettoriali atti a valorizzare l'immagine);
- aiuti per la partecipazione a fiere, esposizioni e saloni, tournée

Analizzando la prassi decisionale della Commissione è emerso come non sia possibile costruire misure per l'internazionalizzazione con le seguenti tipologie di costi ammissibili, perché considerati aiuti all'esportazione:

- l'allestimento di uffici condivisi da più imprese diretti a fornire alle PMI informazioni sul mercato del paese estero ed a costituire una base per i primi contatti, nonché gli aiuti per la retribuzione di un assistente per il commercio estero, ricondotti dalla Commissione a "spese correnti connesse ad un'attività di esportazione"
- l'affitto di locali, le assicurazioni, le utenze, i costi per campionature e pezzi di ricambio per l'assistenza ai clienti, la remunerazione del personale, le spese di viaggio del personale e dell'imprenditore, in quanto considerate spese dirette a creare e mantenere una vera e propria struttura permanente all'estero in attuazione di un programma di penetrazione commerciale.

Si chiede pertanto la possibilità di coniugare il più possibile, anche in via interpretativa, le due discipline (Fondi SIE e Aiuti di Stato) in quanto alcuni dei costi appena citati costituiscono il necessario completamento di una coerente strategia di internazionalizzazione assieme ed in linea con i costi già ammessi in sede di consulenza e partecipazione a fiere. Peraltro, detti ultimi costi, pur riguardando l'attività di commercializzazione verso l'estero di una impresa, non sono direttamente connessi al quantitativo di beni/servizi oggetto di esportazione, ma possono essere considerati come costi di gestione utili alla internazionalizzazione e promozione dell'impresa all'estero a cui è finalizzato il finanziamento con fondi SIE.

## **Allegato II al GBER**

Il punto 38 della proposta GBER in commento prevede la sostituzione di parte dell'allegato II al regolamento. La proposta di modifica dell'allegato non è stata oggetto di consultazione. Si chiede di prendere visione delle modifiche apportate all'allegato II.

\* \* \*

Le Autorità italiane si riservano di inviare ulteriori osservazioni

---